

DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE SULLA APPLICAZIONE ALLA DELIBERA ASSEMBLEARE

Registro, il finanziamento del capitale non si tassa

DI GIANLUCA STANCATI

Imposta di registro, il finanziamento imputato a capitale non si tassa.

In tema di imposta di registro, la delibera assembleare di aumento di capitale realizzato mediante imputazione di un finanziamento del socio, concluso in forma verbale, non soggiace al prelievo in quanto il contratto menzionato esaurisce contestualmente i suoi effetti e dunque opera la causa di esclusione ex art. 22, comma 2 del Tur.

In questi termini si è espressa la Corte di Cassazione sezione tributaria, con la sentenza n. 1960, depositata il 18 gennaio.

Nei fatti di causa l'Ufficio aveva notificato un avviso di liquidazione al notaio rogante l'atto di aumento del capitale realizzato dal socio mediante conversione di un precedente mutuo concesso alla partecipata in forza di negozio perfezionato in forma orale, ritenendo nella specie integrata una fattispecie di enunciazione. Il ricorrente risultava soccombente in entrambi i giudizi di merito.

Gli Ermellini cassano la decisione impugnata soffermandosi sulle caratteristiche dell'operazione e sui principi governanti l'istituto dell'enunciazione, anche alla luce delle più recenti pronunzie di legittimità.

Sotto il primo profilo si eviden-

zia come la convenzione richiamata (il finanziamento) risulti estinta, per compensazione ancor prima che per rinuncia, in ragione della sua destinazione a conferimento societario, con contestuale venir meno dell'obbligo restitutorio (Cass. nn. 4236/1998 e 67011/2009). Tale conversione del credito in apporto è riconducibile all'atto enunciante (delibera assembleare) e rende applicabile la causa di non imponibilità disposta dal comma 2 dell'art. 22 del Tur.

In forza di questa previsione il tributo non si rende applicabile "quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione". In termini di coerenza interpretativa, la Corte rileva come il principio affermato sia in linea tanto con gli orientamenti della medesima Sezione (nn. 3839 e 3841/2023) quanto con la più recente pronuncia delle Sezioni Unite (n. 14432/2023, v. Italia Oggi del 5 settembre). In quest'ultima occasione si è affermata la legittimità del recupero dell'imposta proporzionale, ma nel caso di specie, diversamente da quanto occorso nella questione da ultimo esaminata, il credito finanziario era stato oggetto di parziale utilizzo, con conseguente permanenza del residuo rapporto finanziario.

— © Riproduzione riservata — ■

